



Colpa medica: come interpretare la Legge Balduzzi

L'opinione del Medico d'Urgenza

M. Zagra

**Direttore D.E.A.S. – Ospedale Buccheri La Ferla F.B.F.
Palermo**



OBIETTIVI LEGGE BALDUZZI

- Depenalizzare la colpa lieve e tentare di tranquillizzare i sanitari nell'esercizio della loro attività.
- Contenere il fenomeno della cosiddetta "*medicina difensiva*".
- Proporre un modello di sanitario attento al sapere scientifico, rispettoso delle direttive formatesi alla stregua di solide prove di affidabilità diagnostica e di efficacia terapeutica, immune da tentazioni personalistiche.



ARTICOLO 3 DEL DECRETO BALDUZZI

L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.


In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile.

Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.



La disposizione individua,
sostanzialmente, due parametri di valutazione
della condotta del medico, al fine di ridimensionare
i margini di discrezionalità nell'accertamento
della colpa a vantaggio della certezza del diritto.

Le linee guida



La colpa lieve



LINEE GUIDA

“Raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni scientifiche, al fine di aiutare medici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche”



BUONE PRATICHE

“Le buone pratiche si differenziano dalle linee guida in quanto mentre quest’ultime cristallizzano il sapere scientifico su un certo tema in un dato momento storico, le buone pratiche, invece, secondo parte della dottrina, parrebbero essere un qualcosa di molto meno determinato, conferendo a consulenti e periti una più ampia libertà di ricostruzione delle regole cautelari.”



ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA

- Medici che hanno rispettato le linee guida, ma tale comportamento non è stato ritenuto esaustivo e sufficiente per esentare da loro responsabilità.
- Medici esonerati da responsabilità nonostante (o si potrebbe dire, nella logica del giudizio, “proprio in forza del”) l’inosservanza delle linee guida.
- Medici condannati per essersi discostati dalle linee guida immotivatamente.
- Medici assolti perché il loro operato si è informato alle linee guida.




CONSIDERAZIONI – LINEE GUIDA

- Discostarsi o conformarsi alle linee guida integra una scelta del medico che il giudice reputa di per sé sola insufficiente per pervenire a un verdetto di esonero o di affermazione della responsabilità.
- La giurisprudenza di legittimità, consolidatasi prima della modifica normativa della legge Balduzzi, appare orientata ad attribuire alle linee guida un valore meramente orientativo del giudizio del giudice.



CONSIDERAZIONI – LINEE GUIDA

- L'ingresso delle linee guida nel dibattito sui criteri ai quali ancorare la valutazione della condotta colposa ha determinato un progressivo ridimensionamento dei margini di discrezionalità nell'accertamento dell'imperizia (e del parametro dell'agente modello), a tutto vantaggio della certezza del diritto e della determinatezza della fattispecie.



DOMANDE ????

QUALI LINEE GUIDA? → QUALI BUONE PRATICHE?

..... AD OGGI SOLO UNA CONFUSA MATASSA DI BEST PRACTICE E STANDARD PROFESSIONALI SENZA PRECISE GERARCHIE

I Dossier di ANIA n° 2 - Luglio 2014

“... assolutamente impreciso e foriero, dunque, di un ulteriore vulnus del principio di tassatività, sarebbe il riferimento alle «linee guida» e alle «buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica», delle quali non vengono precisate le fonti, le modalità di produzione e le procedure di diffusione, con il risultato di rendere indeterminabile l'area della non punibilità”.



COLPA LIEVE

Una certa giurisprudenza affermava che in tema di colpa professionale - e medica in specie - almeno quando la prestazione professionale comportava la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, era rilevante ai fini della responsabilità penale la sola colpa grave, in conformità a quanto previsto in tema di responsabilità civile dall'articolo 2236 c.c.



COLPA LIEVE

Secondo un orientamento più restrittivo "nella valutazione in ambito penale della colpa medica non trova applicazione il principio civilistico della rilevanza soltanto della colpa grave, la quale assume eventuale rilievo solo ai fini della graduazione della pena".



COLPA LIEVE

In ogni caso, però, il limite della colpa grave veniva solitamente riferito alla sola colpa per imperizia (quella cioè derivante dalla violazione delle *leges artis*), mentre rispetto alla negligenza e all'imprudenza si riteneva che la valutazione dell'attività del medico dovesse essere improntata a criteri di normale severità.

Lo stesso vale per la legge Balduzzi.



“Il novum normativo non può essere invocato allorquando i profili di colpa contestati riguardano la prudenza e la negligenza, giacché le linee guida contengono soltanto regole di perizia e non afferiscono ai profili di imprudenza e negligenza”.

Sentenza Cass. Penale sez. IV del 24 gennaio 2013



CONSIDERAZIONI – COLPA LIEVE

**In quante chiamate in giudizio viene contestata
solo l'imperizia?**

IX congresso nazionale

simeu

TORINO 6-8 NOVEMBRE 2014



PENALMENTE

Cosa succede in sede civile?



ANALISI DELLA LEGGE


Comma 2

In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui
all'articolo 2043 del codice civile.



COSA SIGNIFICA?

Secondo la norma, l'esimente penale non elide l'illecito civile e resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile, che è clausola generale del ***neminem laedere***, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è quello alla salute.



DOMANDA ?

Art. 2043 del codice civile.

Responsabilità extracontrattuale

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.



DOMANDA ?

Art. 1218 del codice civile.

Responsabilità contrattuale

Teoria del “contatto sociale” (Cass. 22/01/1999 n. 5899)

Sezioni Unite della Cassazione – sent. 577/2008



Dopo 20 anni una sentenza pro-medici: la prova spetta al paziente

Trib. di Milano, sez. I civ., sentenza del 17/07/2014



Responsabilità medica: su medico e struttura sanitaria l'onere di provare il corretto adempimento

Cass. Civile – Sez. III; Sent. n. 21025-06/10/2014



Se l'autore della legge avesse voluto porre un freno ai risarcimenti avrebbe scritto: "il medico risponde solo ex articolo 2043 cc".

Tribunale di Brindisi




**Tribunali divisi sull'onere della prova,
Balduzzi: il dibattito è quanto la legge si
prefiggeva.**

DoctorNews33

IL QUOTIDIANO ONLINE DEL MEDICO ITALIANO

Anno XII - n. 190 - 25 ottobre 2014



«..... È interessante che il Tribunale di Milano nella sua sentenza solleciti la Cassazione a rivedere il proprio orientamento sulla responsabilità contrattuale e da contatto dell'operatore sanitario. Noi non siamo un paese di common law: in Gran Bretagna e Usa le sentenze costituiscono precedenti vincolanti; da noi la Corte di Cassazione assicura l'unità della giurisprudenza, ma le sue sentenze possono essere messe in discussione da giudici di merito che sollecitano ulteriori riflessioni. Era proprio l'apertura di un confronto l'obiettivo che il Legislatore si prefiggeva».



«..... Ma i sanitari andavano tranquillizzati, una denuncia penale può avere conseguenze psicologiche pesanti e riflessi sul lavoro. Sotto il profilo civilistico, siamo riusciti ad aprire un confronto giurisprudenziale».

Domanda - Occorre una nuova legge?

Risposta

«Prematuro dirlo, il tema è aperto alla valutazione del legislatore ma credo opportuno anche lasciare la parola ai giudici».



IN SEDE CIVILE ?

**Cosa è cambiato con il
DECRETO BALDUZZI?**

NIENTE!



RESPONSABILITÀ CIVILE

La prova della colpa lieve non esime il medico dalla responsabilità civile.




RESPONSABILITÀ CIVILE

- La materia della responsabilità civile segue le sue regole consolidate, e non solo per la responsabilità aquiliana del medico, ma anche per la c.d. responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale.



RIFLESSIONI/CONCLUSIONI SULLA LEGGE BALDUZZI

- Ha tranquillizzato i sanitari nell'esercizio della loro attività? → **Credo proprio di no!**
- Può contenere il fenomeno della cosiddetta "*medicina difensiva*"? → **Credo proprio di no!**
- Ha soddisfatto l'obiettivo di proporre un modello di sanitario attento al sapere scientifico, rispettoso delle direttive formatesi alla stregua di solide prove di affidabilità diagnostica e di efficacia terapeutica, immune da tentazioni personalistiche? → **Forse!**



La Riforma a metà del decreto Balduzzi

I Dossier di ANIA n° 2 - Luglio 2014

“...non vi è dubbio che l'intervento normativo se sottoposto a critica serrata mostrerebbe molti aspetti critici; si è in effetti in presenza, per quel che ci interessa, di una disciplina in più punti laconica, incompleta che non corrisponde appieno alle istanze maturate nell'ambito del lungo dibattito dottrinale e della vivace e tormentata giurisprudenza in tema di responsabilità medica”.

Corte di Cassazione - Sentenza n.16237/2013



Quali saranno le sentenze future?

Fino a quando non si giungerà all'approvazione di una legge organica in materia di rischio clinico, difficilmente si assisterà a una riduzione del contenzioso giudiziario e al contenimento della medicina difensiva.

Responsabilità da contratto – da contatto sociale

Presunzione di colpevolezza sulla base di una evidenza circostanziale (res ipsa loquitur)

Riscrivere la responsabilità professionale



“Perché a questi straordinari risultati, che tra l'altro hanno raddoppiato la vita media nell'arco di poco più di un secolo, si affiancano ora migliaia di processi penali e civili contro i medici impegnati nella moderna medicina?”.

Riv It. Med Leg 2011, 879

Grazie per l'attenzione